



Città di Cirié

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel. 011 9218111

e-mail: comunecirie@comune.cirie.to.it

Allegato 1

Ufficio Politiche Educative

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

PERIODO: TRIENNIO 2018 -2021

TERMINE INIZIALE E FINALE: 01/09/2018 - 30/06/2021

CIG. : 74997193E7

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Definizioni di riferimento	4
Art. 2 Oggetto dell'appalto	4
Art. 3 Carattere del servizio	5
Art. 4 Decorrenza e durata del contratto	5
Art. 5 Valore stimato del contratto	5
Art. 6 Specifiche sullo svolgimento del servizio: criteri generali	6
Art. 7 Specifiche sullo svolgimento del servizio: caratteristiche	6
Art. 8 Specifiche sullo svolgimento del servizio: destinatari	6
Art. 9 Specifiche sullo svolgimento del servizio: prestazioni	7
Art. 10 Specifiche sullo svolgimento del servizio: articolazione oraria	7
Art. 11 Specifiche sullo svolgimento del servizio: linee di indirizzo sui rapporti tra l'appaltatore e le Direzioni Scolastiche	8
Art. 12 Requisiti del personale	9
Art. 13 Personale impiego nell'esecuzione del servizio	10
Art. 14 Tessera di riconoscimento	10
Art. 15 Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane	11
Art. 16 Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro	11
Art. 17 Oneri per la sicurezza da interferenze	12
Art. 18 Competenze del Comune	12
Art. 19 Cambi di gestione	12
Art. 20 Corrispettivi dell'impresa	12
PARTE II Modalità di affidamento e rapporto contrattuale	14
Art. 21 Modalità di affidamento	14
Art. 22 Soggetti ammessi alla gara	14
Art. 23 Requisiti di ammissione	14
Art. 24 Indicazioni ulteriori per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie	15
Art. 25 Indicazioni ulteriori per i Consorzi di Cooperative, imprese artigiane e Consorzi stabili	15
Art. 26 Offerta	16
Art. 27 Parametri di valutazione delle offerte	16
Art. 28 Offerta tecnica	16

Art.	<i>29 Deposito cauzionale provvisorio</i>	17
Art.	<i>30 Deposito cauzionale definitivo</i>	17
Art.	<i>31 Subappalto</i>	17
Art.	<i>32 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto</i>	17
Art.	<i>33 Copertura assicurativa</i>	18
Art.	<i>34 Stipulazione del contratto</i>	19
Art.	<i>35 Validità della graduatoria</i>	19
Art.	<i>36 Spese</i>	20
Art.	<i>37 Invariabilità del corrispettivo</i>	20
Art.	<i>38 Revisione prezzo</i>	20
Art.	<i>39 Pagamenti</i>	20
PARTE III	Esecuzione del contratto, responsabilità, penalità, cause di risoluzione e recesso	22
Art.	<i>40 Responsabilità</i>	22
Art.	<i>41 Verifiche in ordine alla esecuzione del contratto</i>	22
Art.	<i>42 Esecuzione in danno</i>	23
Art.	<i>43 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto dell'appalto: penalità</i>	23
Art.	<i>44 Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa</i>	24
Art.	<i>45 Fallimento dell'appaltatore.</i>	25
Art.	<i>46 Cessione o affitto d'azienda o del contratto</i>	26
Art.	<i>47 Cessione del credito</i>	26
Art.	<i>48 Recesso unilaterale dell'Amministrazione</i>	26
PARTE IV	Norme finali	27
Art.	<i>49 Trattamento dei dati (privacy)</i>	27
Art.	<i>50 Foro competente</i>	27
Art.	<i>51 Norme di rinvio</i>	27
Allegati A e B		28

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni di riferimento

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
 - a) per **“Amministrazione”**, il Comune di CIRIE' quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato;
 - b) per **“appalto”**, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
 - c) per **“appaltatore”** o **“ditta appaltatrice”** o **“affidatario”**, l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
 - d) per **“contratto”**, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
 - e) per **“Codice dei contratti pubblici”** il [D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#), recante: “Codice dei contratti pubblici”;
 - f) per **“lettera raccomandata”**, la modalità di invio di un documento, mediante corrispondenza raccomandata con avviso di ricevimento o con analogo canale elettronico, ai sensi [dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005](#) (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 2 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili, in osservanza della [Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007](#) e, nella fattispecie, in esecuzione dell'art. [13, 3° comma della Legge 104 del 05/02/1992](#), che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali assicurando attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
2. Il servizio di sostegno scolastico mira ad affrontare situazioni di disabilità di alunni residenti nel Comune di Ciriè e frequentanti le scuole della prima infanzia, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado che si trovino in una condizione di disabilità e che necessitano, per garantire l'integrazione scolastica, dell'affiancamento di assistenti educativi per un numero determinato di ore durante la frequenza scolastica come previsto nel Piano Educativo Individualizzato (in seguito PEI) degli alunni.

3. La modalità di intervento prevede l'assistenza agli alunni, per il numero di ore indicato nel PEI, di operatori qualificati per un dato tempo (normalmente coincidente con tutto l'anno scolastico), in un dato luogo (normalmente coincidente con l'istituto scolastico frequentato) e per un dato numero di ore settimanali.

Art. 3 Carattere del servizio

1. Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione può senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penali.

Art. 4 Decorrenza e durata del contratto

1. L'appalto ha la durata di tre anni scolastici 2018/19 - 2019/20 – 2020/21, con decorrenza 1° settembre 2018 e con scadenza 30 giugno 2021, in osservanza del calendario scolastico, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per scioperi, eventi naturali, etc.).
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 Valore stimato del contratto

1. Il valore contrattuale sarà determinato in base all'importo offerto in sede di gara.
2. Il corrispettivo orario posto a base di gara per la prestazione è determinato in **€ 20,00=** oltre I.V.A. e costi per la sicurezza quantificati, ai sensi del successivo art. 17 in € 600, tenuto conto anche del costo del lavoro di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative.
3. Il prezzo orario offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio indicato nel presente Capitolato, fatta eccezione per l'I.V.A. e per il costo per la sicurezza
4. Il monte ore complessivo presunto dell'appalto è di **n. 36.382,50** ore, così determinato:

Alunni n.	Monte ore settimanale	Settimane n.	Monte ore annuo	Monte ore complessivo dell'appalto
31	346,50	35	12.127,50	36.382,50

5. L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è pari a **€. 727.650,00** al netto dell'I.V.A., e dei costi per la sicurezza (€ 600,00 art. 17 del presente capitolato), così determinato:

Monte ore annuo	Importo orario	Importo complessivo annuo (IVA esclusa)	Importo complessivo dell'appalto
12.127,50	€ 20,00	242.550,00	727.650,00

6. Con riferimento alla possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. [63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.](#), l'importo complessivo presunto dell'appalto è pari a **€. 1.455.300,00**.

Art. 6 Specifiche sullo svolgimento del servizio: criteri generali

1. Nei successivi articoli del capitolato verranno definiti i seguenti aspetti fondamentali che caratterizzano lo svolgimento del servizio:
- a) Caratteristiche;
 - b) Destinatari;
 - c) Prestazioni;
 - d) Articolazione oraria;
 - e) Linee di indirizzo sui rapporti tra l'appaltatore e le Direzioni Scolastiche.

Art. 7 Specifiche sullo svolgimento del servizio: caratteristiche

1. Il servizio in oggetto dovrà essere improntato alle seguenti caratteristiche:
- a) Consentire una positiva fruizione dell'offerta scolastica;
 - b) Promuovere nella scuola l'inserimento e una reale integrazione;
 - c) Migliorare lo sviluppo e il mantenimento delle capacità individuali in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica;
 - d) Favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola e lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente e non docente;
 - e) Accrescere l'autonomia personale;
 - f) Favorire l'inserimento sociale.

Art. 8 Specifiche sullo svolgimento del servizio: destinatari

1. Il servizio è rivolto ad alunni residenti nel Comune di Ciriè in situazione di handicap certificato dagli Organi Istituzionali che provvedono a trasmettere i nominativi al Comune e/o tramite trasmissione PEI da parte delle scuole.
2. Prima dell'avvio dell'anno scolastico il Comune trasmette all'appaltatore l'elenco corredato dalla richiesta di intervento espresso nelle ore necessarie.
3. L'Amministrazione, in relazione a nuove esigenze, ha la facoltà di:
 - a) aumentare o ridurre il numero dei minori inseriti nell'elenco nominativo consegnato all'inizio dell'anno scolastico e quindi incrementare o ridurre il relativo numero delle ore assegnate;

b) variare la distribuzione delle ore assegnate ad ogni singolo minore.

Art. 9 Specifiche sullo svolgimento del servizio: prestazioni

1. Le modalità delle prestazioni richieste agli assistenti educativi incaricati saranno necessariamente valutate d'intesa con i Dirigenti Scolastici, in quanto devono essere flessibili, il più possibile personalizzate in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali degli alunni e alle indicazioni fornite dai Servizi specialistici di riferimento.
2. Il servizio si concretizza nell'affiancamento di un assistente qualificato al singolo alunno - destinatario dell'intervento - in orario stabilito e per un numero di ore settimanali funzionali all'attività scolastica e parascolastica.
3. E' fatto obbligo all'appaltatore concordare gli interventi con le Dirigenze scolastiche, in quanto si collocano nell'ambito dei progetti educativi delle scuole. E' vincolante il nulla osta da parte del Comune.
4. Il Coordinatore della ditta appaltatrice:
 - sarà responsabile della idonea gestione del servizio in appalto verso il Comune in applicazione del Capitolato e avrà l'obbligo di riferire periodicamente all'Amministrazione Comunale in merito all'andamento dell'intervento;
 - sarà il referente dell'operato degli assistenti nei confronti dei Dirigenti Scolastici;
 - dovrà presentare entro il termine di ogni anno scolastico una relazione dettagliata nella quale vengono illustrati gli obiettivi raggiunti sia rispetto all'andamento generale del servizio che rispetto ai singoli progetti individuati proposti in sede di gara.
5. Gli assistenti educativi saranno tenuti, in osservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile della ditta appaltatrice, a:
 - collaborare in sinergia con i docenti di classe, alla stesura di un piano di lavoro all'interno del PEI per l'alunno diversamente abile;
 - agire in momenti non separati rispetto a quelli del personale docente e del gruppo di classe;
 - assumere le conoscenze necessarie sull'alunno diversamente abile in modo da acquisire ulteriori elementi sulla sua personalità;
 - garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno diversamente abile;
 - interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliare, educatori, etc.) e con il personale dei servizi del territorio;
 - proporre quanto si ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno nell'ambito del percorso scolastico.

Art. 10 Specifiche sullo svolgimento del servizio: articolazione oraria

1. Il servizio dovrà essere:
 - svolto nei giorni feriali nell'arco dell'orario abituale delle lezioni e delle attività scolastiche.
 - espletato secondo la programmazione scolastica della singola scuola ove l'operatore dovrà effettuare l'assistenza.

2. L'intervento degli operatori si attua, di norma, all'interno delle strutture scolastiche frequentate dagli alunni.
3. Il piano di programmazione degli orari sarà definito all'avvio del servizio, come descritto all'art. 11 punto 1.3.
4. E' dovere della ditta appaltatrice usare gli spazi a disposizione con cura e diligenza evitando attentamente di produrre danno alle strutture o agli arredi e mantenendo ordine e pulizia.
5. L'educatore, eventualmente in servizio durante il tempo mensa, è autorizzato ad usufruire del pasto erogato presso la scuola con costo a carico della ditta appaltatrice.
6. L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo degli assistenti che intendono usufruire del servizio mensa all'Ufficio Politiche Educative del Comune.

Art. 11 Specifiche sullo svolgimento del servizio: linee di indirizzo sui rapporti tra l'appaltatore e le Direzioni Scolastiche

1. Ai fini di una gestione maggiormente rispondente agli assetti organizzativi diversificati secondo l'ordine e il grado delle Istituzioni Scolastiche, l'appaltatore dovrà assicurare il servizio attenendosi alle seguenti disposizioni:
 - 1.1 La gestione del servizio di assistenza viene ripartita in ore di 60 minuti.
 - 1.2 Gli assistenti operano con funzione di supporto educativo, si raccordano con i docenti statali che hanno la titolarità della funzione didattica, dipendono funzionalmente dai Dirigenti Scolastici.
 - 1.3 Annualmente i Dirigenti Scolastici comunicano al Comune il fabbisogno di prestazioni richieste e concordano con esso la distribuzione degli interventi (numero di ore assegnate ad ogni alunno).
 - a) La ditta appaltatrice assegnerà ai casi specifici i singoli assistenti, previa autorizzazione del Comune. I Dirigenti Scolastici potranno gestire direttamente eventuali residui relativi ad ore frontali, per riunioni e per motivi contingenti;
 - b) non potranno superare per nessun motivo il tetto massimo annuale delle ore assegnate ad ogni singolo alunno, in quanto il numero delle ore è vincolato all'impegno finanziario dell'appalto. In caso di situazioni di contingenza non prevedibili, a carattere straordinario, i Dirigenti potranno essere autorizzati a gestire, con gli assistenti della ditta appaltatrice, emergenze che dovranno essere obbligatoriamente documentate all'ente.
 - 1.4 Gli assistenti educativi della ditta aggiudicataria, pur non sostituendo i docenti statali assenti, potranno, se autorizzati dal Comune, garantire inderogabili esigenze di assistenza degli allievi, attraverso rimodulazioni orarie e/o cambio turno, anche su base plurisettimanale.
 - 1.5 L'assegnazione dell'assistente è individuale e *ad personam*, essendo prioritaria la continuità educativa. E' vietato l'eventuale utilizzo o spostamento per altri alunni non inseriti nell'elenco degli allievi aventi titolo all'assistenza comunale. Detto elenco potrà subire variazioni in corso d'anno, su indicazione dei Dirigenti Scolastici e previa autorizzazione del Comune.
 - 1.6 Le ore di assistenza indicate nel Capitolato dovranno essere fruite in ambito scolastico, salvo quanto previsto al successivo punto A-a3) tenendo conto della seguente suddivisione:

A) Assistenza scolastica a scuola (ore frontali)

- a1) Le ore sono riferite all'assistenza effettivamente svolta con l'alunno durante le lezioni scolastiche, così come indicato nel PEI e da indicare sulla fattura mensile;
- a2) Sono pertanto escluse le ore destinate alla formazione, aggiornamento del personale che sono a totale carico della ditta appaltatrice;
- a3) L'alunno impedito alla frequenza delle lezioni a scuola per periodi di tempo prolungati (più mesi) a fronte di comprovata documentazione medica - previo assenso e parere favorevole del Dirigente Scolastico e su richiesta dei genitori al Comune - potrà usufruire delle ore di assistenza scolastica presso il proprio domicilio, anziché in aula, nel rispetto delle medesime condizioni di esecuzione del servizio.

B) Ore di riunione

- b1) La ditta appaltatrice dovrà mensilmente rendicontare al Comune le ore dedicate alle riunioni con i Dirigenti scolastici, che dovranno essere attinte dalle ore frontali residue;
- b3) Le ore di riunione, ai fini della liquidazione, saranno conteggiate insieme alle ore frontali nelle fatture mensili. Dette ore dovranno essere comprovate mediante sottoscrizione del Coordinatore che si assume le responsabilità, anche contabili, al riguardo;

C) Viaggi di istruzione

- c1) Il piano gite e il quadro presunto delle ore di assistenza dovrà essere trasmesso al Servizio Comunale in tempo utile per garantire la partecipazione dell'alunno alle uscite, con modalità da concordare preventivamente.

In caso di ore frontali non utilizzate, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'opportunità di metterle nella disponibilità di altri alunni in situazioni di fabbisogno contingente.

Le quantità orarie indicate all'art. 5 hanno puro valore indicativo e non vincolano il Comune a dare corso a un numero di prestazioni predefinito, corrispondente al monte-ore indicato. Il Comune pertanto garantirà e contabilizzerà, ai fini della liquidazione del corrispettivo mensile, solo le ore effettivamente rese.

Art. 12 Requisiti del personale

1. L'appaltatore si obbliga ad eseguire direttamente e con l'impiego di proprio personale, socio o dipendente, il servizio oggetto dell'appalto impiegando personale qualificato.
2. Il **personale educativo** deve avere un'esperienza almeno annuale di educatore nell'ambito dell'assistenza ai disabili ed essere in possesso del titolo o dei requisiti prescritti dalla [normativa vigente](#) per svolgere il ruolo richiesto dal servizio.
3. Il **coordinatore/responsabile del servizio**, appositamente individuato dall'appaltatore, deve essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento), o laurea specialistica (nuovo ordinamento), o laurea di primo livello (laurea breve) attinente al servizio (*Psicologia o equipollenti - Scienze dell'educazione o equipollente - Pedagogia o equipollente - Scienze della formazione o equipollente - Educatore professionale o equipollente*) e di un'esperienza di almeno due anni nei servizi oggetto dell'appalto. Il respon-

sabile del servizio deve garantire la supervisione del lavoro svolto e presenziare agli incontri con il Responsabile del Servizio del Comune o suo delegato.

4. Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore si impegna a garantire la continuità educativa per almeno l'intero anno scolastico.

Art. 13 Personale impiego nell'esecuzione del servizio

1. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore o quelle previste dal comma 3 e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
2. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, l'amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonea a soddisfare le esigenze dell'amministrazione.
3. L'appaltatore garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
4. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
5. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 4.
6. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
7. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
8. Nulla è dovuto all'appaltatore per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 14 Tessera di riconoscimento

1. Il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 15 Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore, anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.
5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 16 Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto agli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
3. L'appaltatore si obbliga, a coordinarsi ed a cooperare con le Dirigenze scolastiche e se necessario con l'amministrazione committente, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
4. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali è tenuto contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - Nominativo del R.S.P.P.
 - Nominativo del responsabile dei lavoratori;

- Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- Formazione professionale in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- Numero e presenza media di addetti;
- Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultime tre anni;
- Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 17 Oneri per la sicurezza da interferenze

1. Tenuto conto della specificità del servizio in appalto, i costi della sicurezza sono essenzialmente quelli relativi al coordinamento e all'informazione/formazione del personale e complessivamente quantificabili in €. 600,00.
2. Ai fini della ricognizione dei rischi da interferenze relativi alla tipologia della prestazione in appalto si fa espresso rimando al D.U.V.R.I. standard predisposto dalle Dirigenze scolastiche competenti. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto, l'Appaltatore si obbliga a redigere un nuovo verbale di coordinamento ed eventuale nuovo D.U.V.R.I.
3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Art. 18 Competenze del Comune

1. E' a carico del Comune la formulazione dell'elenco degli alunni aventi diritto all'assistenza scolastica derivante dai dati pervenuti dalle scuole e dall'A.S.L. competente per territorio prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 19 Cambi di gestione

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo [50 del Codice](#), garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui [all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#).
2. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella dell'Allegato B.

Art. 20 Corrispettivi dell'impresa

1. Agli oneri ed obblighi tutti, imposti dal presente capitolato, l'appaltatore deve provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi, compreso nel prezzo d'appalto. Detto prezzo si intende accettato dall'appaltatore a suo rischio e pericolo poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, accertamenti e tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili relative all'ordinario esercizio del servizio.
2. L'appaltatore non potrà quindi pretendere sovrapprezzi o indennità di nessun genere anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio.

PARTE II

Modalità di affidamento e rapporto contrattuale

Art. 21 Modalità di affidamento

1. Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ([art. 60 del Codice](#)), con il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", ai sensi [dell'art. 95](#), del citato Codice, da valutarsi secondo gli elementi indicati nell'allegato "A" al presente Capitolato.
2. La Commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte, ai [sensi dell'art. 97, comma 1 e 3, del Codice](#). Qualora una o più offerte appaiano anormalmente basse, il Comune richiederà all'offerente di produrre eventuali documenti giustificativi, procedendo ai sensi [dell'articolo 97 comma 5](#) del Codice.
3. Il Comune si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida dalla Commissione Giudicatrice.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo [95, comma 12, del Codice](#), il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. L'appalto in oggetto è da considerarsi unitario e, pertanto, saranno ritenute inammissibili offerte frazionate, riferite cioè a parte dei servizi elencati nel presente capitolato.

Art. 22 Soggetti ammessi alla gara

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. [45 del Codice](#), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. [47](#) e [48](#) del Codice.

Art. 23 Requisiti di ammissione

1. Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 REQUISITI GENERALI:

- a) Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui [all'art. 80 del Codice](#).
- b) Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione [dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165](#).

1.2 REQUISITI DI IDONEITA':

- a) iscrizione presso la C.C.I.A.A. o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;
- b) nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se tenute.

1.3 REQUISITI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 250.000,00, IVA esclusa; tale requisito è richiesto poiché la soglia di riferimento è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto e tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

1.4 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto di importo complessivo minimo pari a € 750.000,00;
- b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata al servizio oggetto dell'appalto.

Art. 24 Indicazioni ulteriori per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

1. I soggetti di cui all'art. [45 comma 2, lett. d\), e\), f\) e g\)](#) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
4. Il requisito relativo al **fatturato globale di cui all'art. 23 punto 1.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
5. Il requisito di cui **all'art. 23 punto 1.4 lett. a)** (Servizi analoghi) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Art. 25 Indicazioni ulteriori per i Consorzi di Cooperative, imprese artigiane e Consorzi stabili

1. I soggetti di cui all'art. [45 comma 2, lett. b\) e c\)](#) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi [dell'art. 47 del Codice](#), devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui [all'art. 45, comma 2 lett. b\)](#) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui [all'art. 45, comma 2, lett. c\)](#) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

Art. 26 Offerta

1. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.
2. Con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune.
3. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intenderanno accettate, da parte delle ditte concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei restanti atti di gara.

Art. 27 Parametri di valutazione delle offerte

1. Ai fini dell'aggiudicazione della gara oggetto del presente capitolato è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 (cento) punti, suddivisi tra i parametri di valutazione riportati nell'allegato "A" al presente capitolato.
2. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto corrispettivo orario posto a base di gara.
3. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio.
4. In caso di parità sarà preferita la ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica denominata: **"Progetto tecnico"**.
5. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
6. Le offerte che, a seguito di valutazione del **"Progetto tecnico"**, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 30/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 80/100, saranno ESCLUSE DALLA GARA, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

Art. 28 Offerta tecnica

1. L'offerta tecnica da produrre in sede di gara dovrà comprendere, a pena di esclusione, un **"Progetto tecnico"**, costituito da non più di 20 pagine formato UNI/A4, scritte solo fronte, con carattere Times New Roman 12 (o analogo) e con interlinea 1, descrivendo nel dettaglio tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione; detti elementi corrispondono ai parametri di valutazione riportati nell'allegato "A" al presente capitolato.
2. Il progetto tecnico potrà essere corredato da depliant o altro materiale tecnico/illustrativo, con modalità non discorsiva, che l'offerente ritenga possa essere utile ai fini della valutazione del progetto. In caso contrario, i testi eccedenti i limiti riportati al comma precedente non saranno tenuti in considerazione.

Art. 29 Deposito cauzionale provvisorio

1. Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio ai sensi [dell'art. 93 del Codice](#), a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Art. 30 Deposito cauzionale definitivo

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore è obbligato a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. [103 del "Codice" dei Contratti](#).
2. La cauzione avrà durata pari alla durata del servizio, dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione di svincolo da parte del Comune.
3. La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
4. Il procedimento di escussione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo lettera raccomandata, e conseguente costituzione in mora dell'Appaltatore.
5. Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa deve essere reintegrata dall'Appaltatore entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. [103 del Codice](#).

Art. 31 Subappalto

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto.

Art. 32 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi [dell'art. 32, comma 8](#).
2. In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile all'Impresa, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi offerti, con applicazione in ogni caso della detrazione del 10%.

Art. 33 Copertura assicurativa

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare idonee assicurazioni come sotto meglio specificato:

1.1 R.C.T.

- 1.1.1 L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita polizza per la responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, presso una primaria compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli assistiti/alunni;
- 1.1.2 La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. deve prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro;
- 1.1.3 Tra gli "assicurati" devono espressamente essere compresi, oltre all'appaltatore, il Comune di Ciriè, i suoi amministratori, i prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori;
- 1.1.4 La polizza deve, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c. alla colpa grave degli assicurati;
- 1.1.5 La polizza deve risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
 - R.C. dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto e che possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa la responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- 1.1.6 La polizza deve essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

1.2 R.C.O.

- 1.2.1 L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro e i parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), presso una primaria compagnia di assicurazione e riferita specificamente al presente appalto;
- 1.2.2 La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato;
- 1.2.3 Tra gli "assicurati" devono espressamente essere compresi, oltre all'appaltatore, il Comune di Ciriè, i suoi amministratori, i prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori;
- 1.2.4 La polizza dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa;

1.2.5 La polizza deve essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

3. I rischi non coperti dalle polizze sopra descritte, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'appaltatore.
1. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, può ottemperare agli obblighi sopra indicati corredando le medesime di appendice dalle quali risultino che i massimali e le garanzie richieste s'intendono prestati per l'appalto in oggetto.
4. Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze esistenti, conforme agli originali ai sensi di legge, dovranno essere consegnate all'Amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza d'intervenuto pagamento dei premi. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 34 Stipulazione del contratto

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Art. 35 Validità della graduatoria

1. In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
2. Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
3. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui il Comune dovesse avere necessità di scorrere la stessa ol-

tre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dal Comune avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Art. 36 Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

Art. 37 Invariabilità del corrispettivo

1. I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

Art. 38 Revisione prezzo

1. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, quale risulterà dalla determinazione di aggiudicazione definitiva della gara, è soggetto a revisione con cadenza annuale (a gennaio di ogni anno a partire dal secondo anno dell'appalto, tenendo in considerazione l'indice ISTAT denominato FOI).

Art. 39 Pagamenti

1. L'Amministrazione si riserva di stabilire, in accordo con l'aggiudicatario, i termini di pagamento in sede di stipulazione del contratto. Tale accordo, ai sensi [dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 231/2002](#), avrà riguardo alla corretta prassi commerciale e alla natura della fornitura oggetto del contratto. In mancanza di accordo troveranno applicazione i termini di legge.
2. L'Appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto delle prestazioni realizzate ed eseguite nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.
3. Il rendiconto deve essere provvisto dei tabulati mensili relativi alla rilevazione delle presenze degli operatori impegnati nel servizio, con attestazione di regolarità da parte delle Dirigenze scolastiche.
4. La presentazione del rendiconto, come sopra precisato, è condizione essenziale per il pagamento della fattura.
5. L'Appaltatore non può comunque pretendere:
 - a) sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio;
 - b) speciali indennizzi, qualora la prestazione sia ridimensionata, per fatti connessi al calendario scolastico o ad una variazione dell'utenza assistita.

6. Il pagamento del corrispettivo mensile viene pagato all'appaltatore per il numero di ore di servizio effettivamente prestato.
7. Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra (decurtazione dal totale fatture).
8. In caso di fattura irregolare, il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione verrà interrotto dalla data di contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.
9. L'appaltatore assumerà a suo carico l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della [Legge n. 136/2010](#).
10. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
L'appaltatore si impegna altresì a comunicare all'A.C. ogni variazione relativa alle notizie ogniquale volta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), così come disposto [dall'art. 3 comma 5 della Legge 136/10 e s.m.i.](#)

PARTE III

Esecuzione del contratto, responsabilità, penalità, cause di risoluzione e recesso

Art. 40 Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsivoglia natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a legge, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 41 Verifiche in ordine alla esecuzione del contratto

1. L'amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. L'appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'amministrazione.
5. L'amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio appaltato.
6. L'amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sul servizio appaltato, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento e adottare eventuali correttivi, fermo restando il corrispettivo stabilito.

Art. 42 Esecuzione in danno

1. Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi, maggiorati del 50% (cinquanta per cento) ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Art. 43 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto dell'appalto: penalità

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Deficienze e negligenze nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio stesso a giudizio dell'amministrazione comunale.	Minimo €. 500,00 Massimo €. 1.500,00
Mancata sostituzione dell'assistente educativo assente in tempo utile e comunque tale da pregiudicare il servizio di assistenza.	€. 150,00 per ciascun giorno di assenza
Sostituzione degli assistenti educativi con altri non in possesso dei requisiti stabiliti nel presente capitolato.	€. 150,00 per ciascun assistente
Inadempimenti del Coordinatore del servizio.	€. 200,00 per ciascun episodio contestato
Mancata o tardiva presentazione del piano orario annuale concertato con i Dirigenti Scolastici	€. 250,00
Mancata attuazione di attività o servizi previsti nel progetto presentato in sede di gara	Minimo €. 500,00 Massimo €. 1.500,00

2. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'amministrazione di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta

erogazione del servizio; in ogni caso possono essere applicate penali da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00 rapportate alla gravità dell'inadempimento.

3. In caso di recidive della stessa tipologia di inadempimento che avvenga durante il medesimo anno scolastico dell'infrazione precedente, la penalità verrà applicata in misura doppia.
4. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'amministrazione:
 - a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto;
 - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto dell'appalto.
5. La contestazione dell'inadempimento è comunicata con lettera raccomandata, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'amministrazione.
6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate ai precedenti commi 1 e 2.
7. Qualora si verificano inadempimenti che determinano applicazioni di penali per una somma superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'amministrazione può procedere con la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
8. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.
9. Ai sensi dell'art. 39, comma 7, del capitolato, per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore con ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi (decurtazione dal totale fatture); in mancanza di crediti, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 44 Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a. reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 5 (*cinque*) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 5 (*cinque*) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c. reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 43, comma 7;
 - d. inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - e. inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
 - a) il subappalto non autorizzato;
 - b) la sospensione del servizio per un periodo superiore a n. 2 (due) giorni, esclusi i casi di forza maggiore che comunque devono essere riconosciuti dall'Amministrazione;
 - c) frodi a danno dell'Amministrazione comunale.
3. Quando l'Amministrazione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, con lettera raccomandata, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.
5. Qualora al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine assegnato, l'Amministrazione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.
7. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, determina la risoluzione del contratto.
8. La risoluzione del contratto avviene con lettera raccomandata, senza che occorra citazione in giudizio e/o altra formalità.
9. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
10. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento dei danni.
11. La risoluzione del contratto opererà di diritto qualora l'appaltatore cessi di possedere i requisiti di carattere generale di cui [all'art. 80 del Codice](#), ovvero qualora sopravvenga qualsiasi causa che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero che la ditta venga cancellata dal Registro delle Imprese.

Art. 45 Fallimento dell'appaltatore.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, il Comune provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. [110 del Codice](#).
2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
4. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 46 Cessione o affitto d'azienda o del contratto

1. È nulla la cessione del contratto a terzi.
2. In caso di cessione (o affitto) d'azienda o di ramo d'attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dall'appaltatore.
3. Il Comune si riserva la facoltà di cedere il contratto in caso di trasferimento di funzioni, mediante creazione di Unioni, Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione Comunale, ove la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione di detti Enti.

Art. 47 Cessione del credito

1. Le cessioni di credito, nonché le procedure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

Art. 48 Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici giorni (15) dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - b) spese sostenute dall'appaltatore.

PARTE IV

Norme finali

Art. 49 Trattamento dei dati (privacy)

1. Tutti i dati personali trattati in esecuzione del servizio in oggetto, dovranno essere trattati dall'appaltatore in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy ([D.Lgs. n. 196/2003](#)).
2. Agli effetti della suddetta normativa, l'affidatario assume la funzione di responsabile del trattamento, mentre la titolarità dei dati rimane in capo al Comune di Cirié.
3. L'affidatario s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
4. L'appaltatore dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato [D.Lgs. n. 196/2003](#), ed in particolare dall'Allegato B) a detto Decreto. A tal fine l'affidatario dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati ([D.Lgs. 196/2003](#)), se tenuto a redigerlo.

Art. 50 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente il T.A.R. Piemonte; per le controversie relative al conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Ivrea.
È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51 Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato ai fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificatamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Allegato A

OFFERTA TECNICA: Parametri di valutazione

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA TECNICA (max. 80 punti)

L'offerta tecnica, per un massimo di n. 20 pagine, formato UNI/A4, scritte solo fronte, con carattere Times New Roman 12 (o analogo) e con interlinea 1, dovrà essere così articolata:

1. Analisi del contesto comunale – max. punti 5
2. Progetto educativo – max. punti 25
3. Migliorie al servizio – max. punti 20
4. Struttura gestionale e organizzativa – max. punti 10
5. Indicatori di monitoraggio – max. punti 5
6. Formazione – max. punti 15

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - OFFERTA TECNICA			
1	Analisi del contesto comunale. L'Amministrazione intende verificare la conoscenza da parte del concorrente del contesto territoriale in cui si svolgerà l'intervento.	Il concorrente dovrà descrivere il contesto territoriale e la rete istituzionale, ai fini della realizzazione dell'intervento.	Il punteggio max punti 5 sarà attribuito in relazione al grado di conoscenza del contesto e della rete istituzionale.
2	Progetto educativo L'Amministrazione intende valutare la competenza nella presa in carico di alunni con tipologie diagnostiche differenti.	Il concorrente dovrà illustrare in forma sintetica la peculiarità di intervento esemplificando "casi" specifici con diagnosi funzionali differenti.	Il punteggio max punti 25 sarà attribuito in relazione al grado di conoscenza di prassi di intervento e di relazione.
3	Migliorie al servizio L'Amministrazione intende valorizzare iniziative migliorative che possono integrare il presente servizio educativo	Il concorrente dovrà indicare proposte originali concretamente realizzabili, di reale utilità, finanziate e quantificate in sede di offerta e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.	Il punteggio max punti 20 sarà attribuito sulla base della pertinenza delle proposte e della realizzabilità delle stesse.
4	Struttura gestionale e organizzativa L'Amministrazione intende valutare la competenza organizzativa interna del servizio, erogato su più sedi, differenziato per età, compresa la gestione delle emergenze e degli imprevisti.	Il concorrente dovrà indicare come il servizio è organizzato, secondo modalità che assicurino la regolare gestione ed il superamento delle criticità.	Il punteggio max punti 10 sarà attribuito in relazione alle modalità organizzative, alla flessibilità e alla capacità di superamento delle criticità.
5	Indicatori di monitoraggio	Il concorrente dovrà descrivere un programma articolato di interventi e strumenti utilizzati per la rilevazione della qualità del servizio	Il punteggio max punti 5 sarà attribuito in relazione agli strumenti individuati per la rilevazione della qualità.
6	Formazione L'Amministrazione intende	Il concorrente dovrà descrivere un piano di formazione articolato, relativo al-	Il punteggio max punti 15 sarà attribuito in relazio-

	valutare il piano di formazione del personale, con costi a carico dell'Appaltatore.	la conoscenza delle competenze e dei percorsi di inclusione e integrazione scolastica	ne alla redazione di un piano dettagliato di interventi formativi.
--	---	---	--

Ciascun componente della commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come di seguito:

- non valutabile 0,0
- appena valutabile 0,1
- minimo 0,2
- molto limitato 0,3
- limitato 0,4
- non completamente adeguato 0,5
- sufficiente 0,6
- più che sufficiente 0,7
- buono 0,8
- più che buono 0,9
- ottimo 1,0

Per ogni criterio la commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai componenti e procederà a trasformare la stessa in punteggi definitivi.

OFFERTA ECONOMICA: Criteri di valutazione

Al prezzo vengono attribuiti complessivamente **20** punti su 100.

Il punteggio da attribuire all'offerta economica sarà determinato con l'applicazione della seguente formula:

$$p = \frac{20 \times Mp}{Po}$$

dove:

p = punteggio assegnato all'offerta presa in considerazione

20 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

Mp = minor costo orario offerto

Po = costo orario dell'offerta presa in considerazione

Allegato B

UNITA' DI PERSONALE IMPIEGATO

N	DATA ASSUNZIONE	SCAD.TEMPO DETERMINATO	CATEGORIA	MANSIONE	H	ANNI DI SERVIZIO	N.SCATTI DI ANZIANITA'
1	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	30	11	2
2	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	35	10	2
3	01/03/2017	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	8	4	0
4	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	29	10	2
5	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	30	11	2
6	12/03/2018	30/04/2018	D1	EDUCATORE	15	2	0
7	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	30	12	2
8	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	33	10	2
9	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	27	12	2
10	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	25	10	2
11	15/09/2014	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	32	4	1
12	01/01/2013	INDETERMINATO	D2	EDUCATORE	27	14	2
13	01/02/2010	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	18	7	4
14	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	28	11	2
15	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	33	12	2
16	12/09/2012	INDETERMINATO	D1	EDUCATORE	27	7	2